

no nei secoli seguenti le rivendicazioni di privilegi di coloro che erano entrati in possesso di qualche parte dei possedimenti dell'originario concessionario, con veri o presunti diritti sulle acque per irrigarli.

I concessionari infatti potevano alienare anche in parte i diritti privilegiati che erano stati a loro assegnati o potevano, più facilmente, affittare le acque. Se il concessionario era un ente religioso od assistenziale le acque venivano da esso concesse, frequentemente, con investiture livellarie perpetue.

Gli esponenti di importanti famiglie del ceto decurionale, che avevano proprietà dislocate in territori diversi, diventavano spesso titolari di diritti d'acqua molto compositi.

La vendita dei diritti d'acqua era però subordinata al consenso dell'autorità ducale e comunque, non sempre, il compratore aveva la possibilità di trasmettere ai suoi eredi il privilegio acquistato.

Va ancora detto che le concessioni non sempre stabilivano

vano con precisione la destinazione d'uso delle acque ma quando era precisata il concessionario poteva variarla solo con il permesso del Magistrato Straordinario, con l'obbligo di corrispondere alla Camera un terzo dei proventi derivanti dal nuovo utilizzo (18).

Questa imposizione onerosa aumentava la possibilità che le variazioni d'uso fossero fatte dagli utenti di nascosto, in modo abusivo e quindi senza nessun controllo. Tra il XV ed il XVI secolo venne a crearsi, a causa dei passaggi di proprietà, della vendita di diritti sulle acque o della loro cessione in affitto e, non da ultimo, degli abusi nella variazione d'uso, una situazione tale che le magistrature competenti non erano in grado di operare un controllo effettivo sui reali diritti degli utenti.

Dalle bocche d'estrazione lungo l'Olona, in forza dei privilegi, si estraeva l'acqua senza nessuna limitazione di quantità ed in proporzione molto maggiore di quella che veniva reimpressa nel fiume.

Occorre tenere presente che l'attività molitoria, che

più risentiva degli effetti della diversione delle acque verso l'irrigazione, era situata nella zona pianeggiante da Legnano fino a Milano.

Gabriele Verri scrivendo a proposito di questo particolare problema faceva notare che dal "Ponte di Veduggio" sino alla Castellanza, distante da Milano diecimila metri, scendono quelle acque (dell'Olonna) come in una valle rinchiusa; e perciò ritornano al Fiume facilmente, dopo l'innaffio dei prati circostanti. Non così però succede nell'avanzato cammino, cioè nel vicino Territorio di Legnano, e più oltre in tutta l'estensione del corso; imperocchè - osservava il nobiluomo - "fatte libere le acque a spargersi con facili Condotti sulla vasta adiacente pianura di molta parte ne rimane spogliata l'Olonna dalla irrigazione de' Terriccioli, senza ricevere le colature, contro l'espressa legge delle Costituzioni; e da qui avviene, che nei giorni estivi, le terre inferiori, singolarmente da Rhò abasso, rimangono aride, e spesso oziosi i mulini. Al disordine, perchè troppo inveterato, non hanno potuto

far argine gli ordini, e gli Editti più volte ripetuti facendone testimonianza insino le memorie del secolo XVI" (19).

Una memoria anonima indirizzata al governatore nel 1574, descriveva con tinte molto fosche la situazione in cui versava il fiume e l'attività molitoria ad esso connessa. "Tra le altre acque le quali per il pagato facevano servitio a la città di Milano" -vi si diceva- "il fiume Olona era il principale per molti aspetti come saria il macinare perciò che li molini qua li erano sopra detto fiume mantenevano, et servivano a la maggior parte di detta città, ma poi in concorso di tempo (...) si è permesso che siano usurpate le ragioni, et acque di detto fiume da chi aveva prati, et molini nelle parti superiori di esso fiume in maniera che concorrendo con detta negligenza la potentia de li usurpatori, da alcuni anni in quà l'acqua suddetta cominciò a non poter venire sino a la città di Milano ; il che ha dato causa che molti patroni de li molini ch'erano appresso a la città, come fatti inutili gli

hanno lasciati andare in ruina, et alcuni li hanno rovinati loro istessi, di maniera che l'acqua suddetta sopra la quale si faceva principale fundamenta per il macinare di detta città hora e riduttà a termine che non fa servitio alcuno" (20).

L'acqua scemata dell'Olona, che a stento arrivava fino a Milano, era causa di un ulteriore problema che investiva anch'esso l'economia cittadina.

Il Naviglio Grande, depauperato dal modesto, ma essenziale, contributo d'acqua dell'Olona, era frequentemente messo nelle condizioni di non consentire la navigazione, con grave danno per il trasporto delle merci.

Già nel secolo precedente F.M.Visconti (1445) aveva revocato tutte le concessioni d'estrazione delle acque dell'Olona, operate in modo difforme alle prescrizioni statutarie, e aveva ordinato che le acque del fiume scorressero liberamente fino a Milano perchè il Naviglio, con il tributo dell'Olona, doveva avere acqua sufficiente per essere navigato (21).

Nella metà del '500 il problema dello scarso apporto d'acqua dell'Olonà al Naviglio Grande era ancora attuale e lo testimonia una grida, del 16 marzo 1551, dei commissari sulle acque i quali consideravano l'auso abusivo del perticato adacquato, da dieci anni a quella parte, come causa prima del fatto che l'acqua non arrivava a Milano (22).

Progettarono anche un metodo del tutto empirico per misurare la quantità d'acqua, che avrebbe potuto defluire fino alla città, nel caso in cui non fosse stata dispersa lungo il percorso del fiume: "E desiderando gli predetti Sig.ri Commissari intender quanta acqua si contiene in detto Fiume, et quanta quantità ne possa decorrere, alla presente città di Milano, si comanda, a qualunque persona si privilegiata quanto no, che per tutto il giorno di mercoledì e zobbia venerdì e sabato, prossimo di notte quanto di giorno, debbano tener serato, le lor bocche, in modo che l'acqua in alcuna quantità possa entrar nelle lor roggie, per detti quattro giorni" (23).

In modo sintetico la memoria già citata del 1574 chiariva al governatore, se ce ne fosse stato bisogno, quali erano i disagi che un prelievo incontrollato delle acque dell'Olonca causava alla navigazione fluviale :

"Porta anco un altro danno notabile -ricordavano le lamentele- il non venire detto fiume sino a la città come già faceva, il qual danno è che non concorrendo detto fiume con il navilio del Tisino ad aiutare l'introduzione le navi ne la città, fa che tutte le volte che cessa l'acqua del navilio di martesana resta impedita detta introduzione: (...) detti che tratengono l'acqua del fiume, ne li tempi che portaria servitio, se ne discaricano et la lasciano venire ne li tempi d'inondatione nel qual tempo porta danno particolare -mente di molta ghiara e sabbia ch'ella conduce in detto navilio di Tesino" (24).

b. LE BOCHE D'IRRIGAZIONE

L'uso delle acque per diversi utilizzi e tra molti utenti, creava la necessità di stabilire, con una certa esattezza, la quantità d'acqua che poteva essere prelevata attraverso le bocche.

Gli statuti davano per l'Olona precise disposizioni riguardanti la forma degli edifici partitori.

Il capitolo XLVII degli statuti del 1346 prescriveva che "nessuna persona possa avere ne tenere sopra il lecto de l'Orona alcuna roza ne alchuno incastro, se non che quella roza o incastro havera il pe con le sue spalle de preda e de calcina alto dal fondo del lecto de la Orona per due terze d'uno brazo, al brazo de terra o de legname, pigliando la misura per mezo il dicto lecto de la Orona: e nesuna roza o bocha de roza se possa fare ne tenere (...) la qual sia larga ultra braza doe e mezo del dicto brazo; e se alcuna bocha se trovasse essere larga ultra la dicta misura sia

reducta al modo predicto" (25).

Questa disposizione statutaria sembra mostrare che a quell'epoca, in cui le conoscenze di scienza idraulica erano molto limitate, si misurava la quantità d'acqua desumendola dall'ampiezza della luce della bocca, non supponendola dipendente dalla sua velocità. Sembrerebbe quindi che non si tenesse conto né del battente, assai variabile per un fiume a carattere torrentizio come l'Olona, né di tutte quelle altre circostanze che potevano influire ad aumentare o diminuire il deflusso.

Per altro, invece, il fatto della prescrizione della soglia sollevata otto once lineari sopra il fondo dell'Olona, dimostra che in qualche modo si teneva conto della velocità derivante dalla maggiore pressione dell'acqua soprastante la luce.

Perché, se la differenza di pressione fosse stata considerata del tutto indifferente per la misurazione dell'acqua, la prescrizione statutaria citata sarebbe stata perlomeno inutile (26).

Con le Nuove Costituzioni del 1541 le regole già fissate negli statuti, per il dimensionamento delle bocche lungo il corso dell'Olona, si mantennero inalterate. Le bocche d'irrigazione si distinguevano a seconda della luce netta o dal numero di luci.

I "bocchelli" erano quelli aventi una larghezza tra gli "stivi" o "spalle" inferiore a mt. 0,60.

Le bocche vere e proprie dovevano avere una luce netta uguale o superiore a mt. 0,60.

Le "doppiaie" erano invece quelle formate da due bocche accoppiate.

Rispetto agli orari d'irrigazione si classificavano come "bocche costituzionali" quelle che restavano aperte soltanto nei giorni e nelle ore prescritte dalle Nuove Costituzioni.

"Bocche privilegiate" erano invece quelle che restavano aperte in modo difforme all'orario costituzionale. Di queste alcune potevano restare aperte per l'irrigazione in ore e giorni speciali, altre invece restavano aperte per tutta la stagione estiva.